



U.O.S.D. Servizio Farmaceutico Territoriale  
Tel: 0835-253.573  
Fax: 0835- 253.576

Prot. n. 20170010137  
CL 02.14.01

Matera, 07/02/2017

Ai Sig.ri Titolari di Farmacia  
della Provincia di Matera

Alla Federfarma Matera

Ai Sig.ri Medici di Medicina Generale,  
Pediatri di Libera Scelta e Medici di Continuità Assistenziale  
per il tramite della S.S.D. "Gestione Rapporti con MMG e PLS"

Ai Sig. Medici Specialisti Ospedalieri  
per il tramite della Direzione Sanitaria P.O. Matera

Ai Sig. Medici Specialisti Ambulatoriali  
per il tramite dei Direttori di Distretto ASM

e, p.c. Al Sig. Direttore Generale ASM

“ Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Politiche della Persona

OGGETTO: Accordo regionale DPC e gara regionale farmaci PHT – D.G.R. Basilicata n. 37 del  
24/01/2017.

Si rende noto che la Giunta Regionale di Basilicata ha adottato in data 24/01/2017 la deliberazione n. 37 avente ad oggetto: "Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2016/D.00062 del 21/9/2016 di aggiudicazione definitiva del "Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata, di prodotti farmaceutici inclusi nel Prontuario-Ospedale-Territorio (PHT)". - Approvazione linee guida DPC per la continuità terapeutica".

Il suddetto provvedimento è stato adottato a seguito dell'espletamento di una procedura di gara regionale relativa alla fornitura dei farmaci in classe A/PHT da erogarsi in Distribuzione per conto (DPC), nella quale, per ciascun lotto, sulla base dello stesso principio attivo, stessa forma farmaceutica e stesso dosaggio è stato aggiudicato il farmaco con il prezzo più basso.

In adempimento alle disposizioni della D.G.R. in oggetto, si trasmette in allegato la seguente documentazione:

1. **elenco dei farmaci prescrivibili e dispensabili in DPC (ELENCO n. 1)**, che comprende esclusivamente, per ciascun principio attivo, la specialità medicinale aggiudicata dalla suddetta procedura di gara;



2. **elenco dei farmaci in DPC per la continuità terapeutica (ELENCO n. 2):** la D.G.R. in oggetto, in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico della citata procedura di gara, qualora ricorrano particolari e specifiche esigenze cliniche motivate dal medico prescrittore, garantisce la continuità terapeutica con specialità medicinali diverse da quelle aggiudicate e, a tal fine, sono state redatte apposite **“Linee Guida DPC per la continuità terapeutica”**, parte integrante dello stesso provvedimento regionale, anch'esse allegate alla presente nota. E' stato, pertanto, predisposto uno specifico elenco delle specialità medicinali prescrivibili e dispensabili ai fini della continuità terapeutica, secondo le indicazioni delle citate Linee Guida. In proposito si specifica che in quest'ultimo elenco (ELENCO n. 2) sono state incluse anche specialità medicinali a base di principi attivi classificati dall'AIFA in A/PHT, immessi in commercio successivamente all'avvio della procedura di gara in questione e, quindi, non presenti nell'Elenco n. 1, ma che sono, comunque, prescrivibili e dispensabili per assicurare la continuità terapeutica ai pazienti già in trattamento con tali specialità.

Riguardo al punto 4- Regole Generali- delle citate Linee Guida, allo scopo di semplificare la dichiarazione della non sostituibilità con l'indicazione delle clausole, da parte del medico che ne ha la responsabilità prescrittiva, è consentito allo stesso di annotare sinteticamente sulle ricette, nei casi previsti :

**non sostituibile 4. a;**

**non sostituibile 4. b;**

**non sostituibile 4. c;**

**4.a = intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti;**

**4.b = specifica via di somministrazione;**

**4.c = diversa indicazione terapeutica.**

Nel caso in cui la non sostituibilità riguardi i **FARMACI BIOLOGICI** di cui al punto 3) delle citate Linee Guida la clausola di non sostituibilità potrà essere riportata dal medico in forma abbreviata come di seguito specificato:

**non sostituibile 3. a;**

**non sostituibile 3. b;**

**non sostituibile 3. c;**

**3.a = documentata inefficacia terapeutica del biosimilare;**

**3.b = manifesta intolleranza al biosimilare;**

**3.c = continuità terapeutica.**

Si evidenzia che la D.G.R. 37/2017 in oggetto introduce una **quota di partecipazione da parte dell'assistito unicamente per i farmaci A/PHT presenti nella Lista di Trasparenza AIFA, ai fini della continuità terapeutica, come riportato nell'Elenco n. 2.**

Infatti, come previsto dalla stessa DGR 37/2017, allo scopo di non creare disparità della modalità distributiva in DPC rispetto a quella convenzionata, nella quale è previsto il pagamento da parte dell'assistito della differenza di costo tra il prodotto *“brand”* e quello equivalente presente nella Lista di Trasparenza AIFA, è prevista una quota di partecipazione a carico dell'assistito, definita in € 6,00 a confezione, limitatamente ai casi previsti nelle citate Linee Guida per garantire la continuità terapeutica. Si sottolinea che tale quota di € 6,00 è stata calcolata sulla base della media delle differenze di prezzo tra i farmaci aggiudicati/vincitori nella gara e quelli non vincitori necessari per la **“continuità terapeutica”**. E' doveroso aggiungere, inoltre, che nella modalità *“convenzionata”*, in base alla Lista di Trasparenza AIFA, la differenza per gli stessi prodotti farmaceutici, tra **brand** ed **equivalente**, supera mediamente i 40,00 €, ben oltre la quota fissata dal provvedimento regionale in oggetto.

**Tali disposizioni per la DPC valgono esclusivamente per i residenti nella Regione Basilicata, ai sensi dell'Accordo regionale vigente.**

Si invitano, pertanto, le SS.LL., a decorrere dal **20/02/2017**, ad attenersi alle disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 37/2017 ed, in particolare, a quanto specificato nelle allegate *“Linee Guida DPC per la continuità terapeutica”*.